

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

105 / 2022 del 30/03/2022

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI, PROCESSI E TECNOLOGIE INNOVATIVE CONNESSI AL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERO TRA AREU E DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE - REGIONE CALABRIA.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI, PROCESSI E TECNOLOGIE INNOVATIVE CONNESSI AL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERO TRA AREU E DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE - REGIONE CALABRIA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 193/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 e disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. secondo cui, nell'ambito dei LEA, AREU garantisce, su tutto il territorio regionale lombardo, lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio in materia di emergenza urgenza extra ospedaliera;

VISTO l'art. 15, comma 1, della L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti" in forza del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che AREU e il Dipartimento Tutela della Salute – Regione Calabria, parte richiedente, intendono avviare una collaborazione per sperimentare modelli organizzativi, processi e tecnologie innovative connessi al sistema di emergenza urgenza extraospedaliero nei seguenti ambiti:

- a. organizzazione e riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
- b. progressiva implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (*Helicopter Emergency Medical Service*) in chiave di maggiore integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso più attivo sia per gli interventi primari che per i trasporti secondari (anche pediatrici STAM e STEN);
- c. formazione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali;
- d. coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- e. convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- f. coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
- g. garanzia, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche dell'attività di trasporto sanitario intra e interregionale;
- h. coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati;

- i. coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;
- j. innovative forme di collaborazione, coordinamento e azione a livello interregionale;
- k. ulteriori attività di comune interesse delle Parti;

DATO ATTO CHE al fine di realizzare una sinergica azione che, da un lato, miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito e, dall'altro, alla revisione e qualificazione effettiva della spesa sanitaria, è stato elaborato un testo condiviso di convenzione, allegato al presente provvedimento;

EVIDENZIATO, altresì, che:

- l'attività di collaborazione è effettuata dal personale di AREU e del Dipartimento, di norma in orario di servizio, prevedendo che gli oneri economici derivanti dalla convenzione consisteranno il rimborso delle spese del costo del personale, di vitto, alloggi e viaggi sono a carico della parte richiedente;
- la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di dodici mesi con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, tra AREU e il Dipartimento Tutela della Salute – Regione Calabria, parte richiedente, per la sperimentazione di modelli organizzativi, processi e tecnologie innovative strettamente connessi al sistema di emergenza urgenza extraospedaliero;
2. di dare atto che la presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e che ha durata di dodici mesi, con esclusione del rinnovo tacito;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE MODELLI ORGANIZZATIVI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità "AREU"), già Azienda, con sede legale in Milano al viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano alla via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

e

Dipartimento Tutela della Salute - Regione Calabria (di seguito Dipartimento) con sede in Catanzaro al viale Europa -Località Germaneto- presso Cittadella Regionale "Jole Santelli", in atto rappresentato dall'ing. Iole Fantozzi nata a Cosenza il 06.10.1961 C.F. FNTLIO61R46D086Y, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Dirigente Generale;

congiuntamente definite Parti.

VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 16 della Legge regionale della Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. in ordine alla quale AREU nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lombardo tra le altre funzioni lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

Tutto ciò premesso

Art. 1 OGGETTO

AREU e il Dipartimento convengono di realizzare una collaborazione per sperimentare modelli organizzativi, processi e tecnologie innovative connessi al sistema di emergenza urgenza extraospedaliero nei seguenti ambiti:

- A. organizzazione/riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
- B. progressiva implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in chiave di maggiore integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso più attivo sia per gli interventi primari che per i trasporti secondari (anche pediatrici STAM e STEN);
- C. formazione nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali;
- D. coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- E. convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;

- F. coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
- G. garanzia, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche dell'attività di trasporto sanitario intra e interregionale;
- H. coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati;
- I. coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;
- J. innovative forme di collaborazione, coordinamento e azione a livello interregionale;
- K. ulteriori attività di comune interesse delle Parti.

Art. 2 ULTERIORI AMBITI DI COLLABORAZIONE

Gli ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, su diversi temi sanitari, si intendono da realizzare attraverso una sinergica azione che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, quale bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa sanitaria.

Art. 3 MODALITA' OPERATIVE

Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto formativo, professionale e progettuale atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.

In sede di attuazione e realizzazione degli ambiti indicati nel precedente art. 1 la Parti condividono che, nel caso in cui le attività venissero rese a favore del Dipartimento, ad AREU venga riconosciuto il ruolo di coordinatore di tutte le connesse attività.

Art. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

L'attività di collaborazione è effettuata dal personale di AREU e del Dipartimento, di norma in orario di servizio, prevedendo che gli oneri economici, stimati in Euro 30.000 oltre IVA ove dovuta, derivanti dal rimborso delle spese del costo del personale, di vitto, alloggi e viaggi connesse alla realizzazione di quanto prescritto nel presente accordo sono a carico della parte richiedente.

Il conferimento di incarichi a professionisti per interventi, anche formativi e didattici, sono effettuati direttamente dalla Parte interessata alla realizzazione degli eventi stessi.

Il rimborso delle spese può essere riconosciuto esclusivamente per le voci documentate e sostenute per costo del personale, vitto, alloggi e viaggi secondo, ove applicabile, il contratto collettivo e integrativo di riferimento.

Art. 5 DURATA E RISOLUZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di dodici mesi con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno tre mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Art. 6 IMPOSTE E ONERI

La registrazione dell'accordo è prevista solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

L'imposta di bollo sul presente atto è pro quota a carico delle Parti, assolta virtualmente da AREU, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642, ex Autorizzazione - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021 per € 16,00.

Art. 7 CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano/Reggio Calabria, data dell'ultima firma digitale posta.

Per AREU
Dott. Alberto Zoli

Per Dipartimento
Ing. Iole Fantozzi

Le Parti specificatamente approvano l'articolo inherente la definizione del Foro.

Per AREU
Dott. Alberto Zoli

Per Dipartimento
Ing. Iole Fantozzi